

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZ. II CIVILE – G.I. DR. C. CARTONI – R.G. N. 26468/2023

Memoria ai sensi dell'art. 171-ter, n. 3, c.p.c.

per

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Andrea Zoppini e dall'Avv. Giacinto Parisi

- *convenuta* -

contro

GREENPEACE ONLUS, RECOMMON APS, [REDACTED]

[REDACTED], rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alessandro Gariglio, Matteo Ceruti e Marco Castellato

- *attori* -

nonché nei confronti di

ENI S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Monica Colombera, Sara Biglieri, Cecilia Carrara, Federico Vanetti e Stefano Parlatore

e

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Collabolletta e Stefano Lorenzo Vitale dell'Avvocatura Generale dello Stato

- *altri convenuti* -

* * *

Avvalendosi del terzo termine di cui all'art. 171-ter c.p.c., Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito, 'CDP' o 'Società') intende prendere posizione con il presente scritto difensivo *i*) sulle nuove produzioni documentali, *ii*) sulle richieste di prova per testi, nonché *iii*) sulla richiesta di svolgimento di una consulenza tecnica, formulate dagli attori nell'ambito della seconda memoria di cui all'art. 171-ter c.p.c., svolgendo nel prosieguo le proprie sintetiche osservazioni per ciascuno dei tre ambiti di indagine istruttoria proposti dalle controparti.

* * *

Con la propria seconda memoria ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c. gli attori hanno significativamente integrato le produzioni effettuate con il proprio atto di citazione, depositando i documenti da 7 a 21A.

A tale riguardo si osserva che non è dato sapere quale sia il rilievo dei predetti documenti rispetto alle domande proposte dalle controparti nel presente giudizio – e ciò vieppiù considerando, in



particolare, la posizione di CDP, che mai viene menzionata nella documentazione versata in atti – né gli attori lo esplicitano nella propria memoria di cui all'art. 171-ter, n. 2, c.p.c.: di tal ch , sulla base del noto principio di “necessaria circolarit ” fra onere di allegazione e onere della prova, secondo cui, tra l'altro, la parte che produce in giudizio dei documenti ha l'onere di allegare in modo preciso e completo, oltre che tempestivo, a quale scopo sia avvenuta la produzione documentale ⁽¹⁾, onere nel caso di specie totalmente disatteso dagli attori, i predetti documenti devono ritenersi irrilevanti e, comunque, inutilizzabili ai fini della decisione che codesto ill.mo Tribunale   chiamato a rendere.

* * *

Per quanto riguarda, invece, la richiesta di ammissione della prova per testi, si osserva, innanzitutto, che la stessa si palesa del tutto inammissibile nella misura in cui si chiede che vengano assunte le dichiarazioni dei consulenti tecnici degli attori (cfr. pagg. 2 e 3 della memoria *ex art. 171-ter*, n. 2, c.p.c. degli attori).

Come noto, infatti, il consulente tecnico di parte svolge funzioni paragonabili a quelle dell'avvocato, sia pure limitatamente al piano tecnico, in quanto ha lo scopo di far emergere, a vantaggio della parte assistita, eventuali incongruenze, mancanze o errori tecnici nella relazione del perito nominato dal giudice ovvero nella posizione della controparte. Il consulente tecnico di parte   dunque un ausiliare della parte che, operando nell'interesse di questa, cerca di orientare la decisione del giudice nella direzione ritenuta migliore per il proprio assistito e lo rappresenta nell'ambito delle indagini tecniche: inoltre, ha con la parte un rapporto di mandato e risponde del suo operato nei limiti di questo. Inoltre, proprio perch  semplice strumento di integrazione della difesa, il consulente tecnico di parte non presta giuramento, non   ricusabile ed   perseguibile penalmente ai sensi dell'art. 380 c.p., nel caso in cui arrechi nocumento agli interessi della parte da lui assistita, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, e dell'art. 381 c.p.

Ricostruito, dunque, nei sintetici termini che precedono lo statuto giuridico del perito nominato dalla parte,   evidente come lo stesso non possa in alcun caso ricoprire le funzioni di testimone: colui che viene chiamato a deporre nella qualit  di testimone nel corso del processo deve essere terzo e imparziale rispetto ai fatti di cui   causa e tale non   certamente il soggetto che svolge attivit  difensiva nell'ambito del medesimo processo, come chiarito in numerose occasioni dalla giurisprudenza ⁽²⁾.

In ogni caso, per quanto attiene, in generale, i capitoli di prova formulati dagli attori, questi si rivelano del tutto inammissibili, in quanto estremamente generici, e privi del requisito della

⁽¹⁾ Cass., Sez. Un., 1^o dicembre 2008, n. 2435.

⁽²⁾ Cfr., a titolo esemplificativo, Cass., 6 dicembre 2017, n. 29301, in *Giur. it.*, 2018, 867 ss.



rilevanza, perché non realmente attinenti ai fatti di causa. I medesimi capitoli, infatti, sembrerebbero finalizzati a dimostrare l'ovvio – e cioè che Eni emette nell'atmosfera idrocarburi – ma, evidentemente, per tutte le ragioni esposte dalla odierna difesa nei precedenti scritti difensivi depositati in atti, ciò è perfettamente legittimo, anzi risponde alla fondamentale esigenza della collettività di garantirsi i necessari approvvigionamenti energetici.

Né i capitoli di prova relativi ai presunti pregiudizi asseritamente subiti dalle associazioni attrici e dalle parti private appaiono nemmeno astrattamente idonei a munire i medesimi soggetti di una legittimazione ad agire, atteso che gli asseriti pregiudizi ivi denunciati sono, in parte, estremamente generici (a conferma che il clima costituisce un bene comune e, dunque, non tutelabile mediante l'iniziativa giudiziari dei singoli) e, in altra parte, inidonei ad assurgere, secondo la pacifica giurisprudenza, a danni risarcibili.

* * *

Le deduzioni svolte in atti dalla scrivente difesa attestano, poi, sotto altro profilo, l'assoluta inutilità e superfluità della consulenza tecnica d'ufficio la cui ammissione è stata chiesta dagli attori nella propria memoria ai sensi dell'art. 171-ter, n. 2, c.p.c.

E, infatti, come già esposto nei precedenti scritti difensivi (cfr., in particolare, pagg. 12-48 della comparsa di risposta di CDP), la domanda proposta dagli attori risulta già *in rito* inammissibile – quantomeno nella parte in cui viene riferita alla Società odierna esponente – e ciò in considerazione:

- (i) del difetto di legittimazione passiva di CDP rispetto alle condotte pacificamente ascritte dagli attori alla sola Eni ovvero allo “Stato”;
- (ii) della assoluta indeterminatezza sia del titolo di responsabilità contestato che della domanda proposta dagli attori nei confronti di CDP;
- (iii) del difetto assoluto di giurisdizione sulle domande proposte nell'atto di citazione;
- (iv) del difetto di legittimazione ad agire in via individuale delle Associazioni ambientaliste e dei privati per la tutela di un interesse collettivo e, comunque, per far valere un c.d. danno ambientale;
- (v) del difetto di interesse ad agire degli attori in assenza di un pregiudizio attuale, immediato, concreto e diretto alla loro sfera giuridica;
- (vi) dell'impossibilità giuridica della tutela e del provvedimento giudiziale richiesto dagli attori;
- (vii) della prescrizione della pretesa fatta valere dagli attori.

Quand'anche fosse ritenuta ammissibile, poi, la consulenza tecnica d'ufficio eventualmente disposta dal Tribunale non potrebbe che essere delimitata, nel suo oggetto, dalla preventiva decisione sulle numerose questioni pregiudiziali sollevate CDP sin dal momento della costituzione nell'ambito del presente giudizio e sopra esposte, anche, ma non solo, con riferimento



all'impossibilità per CDP di esercitare in concreto qualsivoglia influenza sulla gestione operativa di Eni e, quindi, all'impossibilità di emanare un provvedimento che riguardi direttamente la posizione della Società odierna esponente.

* * *

In definitiva, alla luce di tutti i rilievi sopra formulati, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., come in epigrafe rappresentata e difesa, domanda che la richiesta di ammissione della prova per testi e della consulenza tecnica d'ufficio avanzata dagli attori venga disattesa e insiste, quindi, per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti.

* * *

Roma, 5 febbraio 2024

Prof. Avv. Andrea Zoppini

Avv. Giacinto Parisi

